

CONSORZIO ATO "SUD SALENTO" BACINO LE/3

(in ACQUARICA DEL CAPO)

- PROVINCIA DI LECCE -

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI UGENTO

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N.

Handwritten numbers: 28, 29, 27

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** in Acquarica del Capo, sede di questo Consorzio, sita in Via De Nicola snc, avanti a me avv. Pasquale TONDO, Segretario Generale del Consorzio ATO LE/3, giusto decreto del Presidente n. 6 del 02.03.2011, iscritto all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali con il nr.6128, autorizzato alla rogazione dei contratti di cui ex art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e domiciliato per la carica presso la predetta sede, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

GEOTEC AMBIENTE s.r.l.
Amministratore Delegato

- la sig.ra ing. **Luana GRECO**, Responsabile dei Servizi Tecnici del Consorzio, nata a Gallipoli (LE) il 30 giugno 1969, domiciliato per la carica presso la stessa suddetta sede del Consorzio, la quale interviene nel presente contratto, giusto Decreto n. 6 del 18.05.2010, in **rappresentanza e per conto del Consorzio**, codice fiscale 90022510755, che nel prosieguo del presente atto per brevità, verrà chiamato anche soltanto "Consorzio";

- la sig. **Simona PRIMICERI**, nato a Casarano il 04.04.1970 e residente in Casarano alla via Oriani, n. 23, il quale interviene in quest'atto in qualità di Amministratore Delegato della ditta **GEOTEC AMBIENTE SRL**, Partita I.V.A. 03060550757, con sede legale in Roma alla Via Nomentana n. 299, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma, n. REA n. 1272669, che nel prosieguo del presente contratto, per brevità, verrà chiamata anche "Concessionario".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto per il quale premettono: - che con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 308 del 30.09.2002 veniva istituita, mediante convenzione, ai sensi dell' articolo 30 del

Handwritten signature



D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra i Comuni interessati, l'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino LE/3, così come disposto dal piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia, tra i Comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase e Ugento; - che, in forza di detto decreto, in data 5 novembre 2002, veniva stipulata con durata di anni dieci apposita convenzione per la costituzione tra gli indicati Comuni dell'Autorità per la gestione dei rifiuti solidi urbani del bacino LE/3 per la disciplina dell'intero ciclo dei rifiuti urbani nelle sue diverse fasi della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e destinazione al recupero e riutilizzo, nel rispetto del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché del piano provinciale di organizzazione dei servizi; - che con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 01.02.2007 questa Autorità del Bacino LE/3 è stata trasformata in Consorzio assumendo la nuova denominazione di "CONSORZIO ATO SUD SALENTO BACINO LE/3" con conseguente subentro, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione datata 01.02.2007, "nella soggettività giuridica posta in essere attraverso lo strumento, in funzione collaborativa e associativa, della "Convenzione" stipulata allo stesso fine con atto del 5.11.2002, in esecuzione del Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n.189 del 19.12.2006"; - che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35/2011 si demandava agli Uffici competenti di questo Consorzio, l'indizione delle procedure di gara necessarie all'affidamento dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Ugento e Presicce, nelle more dell'individuazione del gestore degli stessi servizi nell'ARO Blu e si nominava il R.U.P. nella persona del Responsabile Tecnico Ing. Luana Greco, per entrambe le diverse procedure di gara da espletare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr.163/2006 e ss. mm. ed ii.; - che con Deliberazione n. 164 dell'8 agosto 2011 la Giunta Comunale del Comune di Ugento ha preso atto ed approvato del Progetto Tecnico-Economico predisposto da questo Ufficio e trasmesso in pari data con nota prot. n. 2105; - che in data 29.08.2011 scadeva il termine ultimo per partecipare alla gara per l'affidamento del "servizio di



gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana" nel Comune di Ugento, con valutazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso; - che in data **29.08.2011** con determina dirigenziale n. **179 RG** veniva nominata la Commissione di gara per l'appalto in parola; - che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, con determinazione del Responsabile dei Servizi tecnici del Consorzio, n. **229 RG del 20.10.2011**, l'appalto dei servizi di igiene urbana del Comune di Ugento è stato affidato in via definitiva, dal 1° settembre 2011 al 31 ottobre 2011, alla ditta **GEOTEC AMBIENTE SRL**, per l'importo complessivo di euro 170.709,17, (€ Centosettantasettecentonove/17), oltre I.V.A.; - che risulta acquisita agli atti la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ugento n. **164 del 08.08.2011** con cui si stabilisce, inoltre, che lo svolgimento dei servizi di che trattasi trova copertura con i fondi comunali già previsti in bilancio per l'esecuzione delle attività di Igiene Urbana; - che in data 02.09.2011 è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia prot. n. 2365 alla Prefettura di Roma, competente per territorio; - che in data 14.09.2011 è stata acquisita al n. 2471 del protocollo del Consorzio la nota prot. 1316 del 09.09.2011 con la quale la Ditta trasmette, tra l'altro, l'originale del Certificato di Iscrizione alla CCIAA del 25.07.2011 con dicitura antimafia e fallimentare. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, **CONVENGONO E STIPULANO** quanto segue.

Art. 1) – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti dichiarano che gli atti in essa citati, sebbene non allegati, sono di loro perfetta conoscenza.

Art. 2) – Il Consorzio, come sopra rappresentato, affida alla ditta **GEOTEC AMBIENTE SRL**, corrente in Roma, la quale, come sopra rappresentata accetta, tutti i servizi analiticamente indicati all'articolo 2 comma 2 del Capitolato d'appalto, e si impegna ad eseguire tutti i servizi previsti con la massima efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa vigente in materia ed utilizzando nell'esecuzione dei servizi le quantità ed i valori tecnici dei mezzi e delle attrezzature previste ed indicate nel progetto tecnico economico-specifiche tecniche dei servizi.

GEOTEC AMBIENTE s.r.l.
Amministratore Delegato



Art. 3) – L'appalto avrà la durata di mesi due decorrenti dal 1° settembre 2011 al 31 ottobre 2011

(salvo proroga tecnica intervenuta) come risulta da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti nei termini indicati nel capitolato. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 4) – Il corrispettivo dovuto dal Consorzio al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento

del contratto è fissato in euro 170.709,17 (euro centosettantasettecentonove/17), oltre I.V.A nella

misura di legge, che sarà corrisposto con pagamenti mensili pari ad euro 85.354,58 (euro

ottantacinquemilatrecentocinquantaquattro/58), oltre I.V.A. Il Concessionario dichiara che

autorizzato legalmente a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto, fino a

diversa notifica, è lo stesso Amministratore delegato della ditta GEOTEC AMBIENTE SRL,

attualmente la signora Simona Primiceri. La spesa riconosciuta e fissata nell'importo determinato

verrà corrisposta ad avvenuto trasferimento del corrispondente importo da parte del Comune di

Ugento che si è impegnato a garantire la relativa copertura finanziaria della medesima spesa come

rilevasi dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale dello stesso Comune di Ugento. I

pagamenti avverranno secondo le modalità previste nel presente contratto e secondo quanto

prescritto dall'art. 8 del Capitolato d'appalto. Il Responsabile del Servizio dell'Ente Appaltante

(Consorzio) provvederà a liquidare con proprio atto di liquidazione le competenze maturate, dopo

avere acquisito le somme necessarie dal Comune di Ugento, nonché previa verifica della seguente

documentazione allegata alla fattura:

a. riepilogo mensile su base giornaliera del quantitativo di rifiuti indifferenziato (CER 20 03 01- 20

03 03) conferito all'impianto a servizio del bacino;


b. riepilogo mensile su base giornaliera quantitativo delle frazioni raccolte e conferite in modo

differenziato (vetro, alluminio, carta, plastica, RAEE, ingombranti, RUP, ecc.), con allegata

copia della IV copia del formulario;

e previa acquisizione di attestazione da parte del Responsabile del Servizio del Comune di Ugento,

tenuto periodicamente alla verifica del regolare svolgimento dei servizi di cui al presente contratto.



In caso di ritardato pagamento del canone, il Concessionario non potrà abbandonare o ridurre il servizio, pena la risoluzione del contratto con risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti dal Comune e/o dal Consorzio. In caso di ritardato pagamento del canone, tutte le rivenienti somme (per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e di giudizio ecc.) saranno poste a carico del Comune di Ugento se il ritardo è imputabile allo stesso per non aver versato al Consorzio, nei termini stabiliti, quanto dovuto al Concessionario per lo svolgimento dei servizi, secondo quanto stabilito con la richiamate deliberazioni. Verificati i presupposti citati in precedenza il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà alla liquidazione entro i 10 (dieci) giorni successivi. E' facoltà del Concessionario, nel caso di ritardati pagamenti chiamare in giudizio il Comune inadempiente con o senza il consenso del Consorzio.

Art. 5) - Ogni pagamento riporterà il seguente codice **CIG 3123532425** acquisito in riferimento all'appalto di ché trattasi. Il pagamento avverrà con accredito sul conto corrente codice **IBAN IT 94 W 05262 80080 CC0391144768** intestato a **GEOTEC AMBIENTE SRL**.

Art. 6) - Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7) - L'appalto viene affidato dal Consorzio ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico Economico-Specifiche Tecniche Servizi conosciuto e condiviso dal Concessionario, giusta dichiarazione in carta legale, resa dal legale rappresentante del concessionario, attestante la presa di conoscenza di tutte le norme ed attestante la piena ed

GEOTEC AMBIENTE s.r.l.
Amministratore Delegato

Fucis



incondizionata accettazione del Capitolato stesso, presentata in sede di partecipazione alla gara,

nonché delle condizioni, modalità e dei servizi indicati nel progetto tecnico a base di gara. I suddetti

documenti sono depositati agli atti del Consorzio avendo le parti dichiarato di ben conoscerli. Il

Concessionario ha consegnato come per legge e secondo capitolato il piano di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e

nell'esecuzione dei servizi. Il Concessionario conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme

contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dei rischi connessi all'attività lavorativa.

Art. 8) – Le parti stabiliscono che per la decadenza, revoca o risoluzione del presente contratto

trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 9) – Per la definizione delle controversie è competente il giudice del luogo dove il contratto è

stato stipulato.

Art. 10) – Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha

costituito cauzione definitiva di euro 20.485,00 pari al cinque per cento (aumentato di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%) dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 7 comma 2

del capitolato speciale d'appalto come rilevasi dalla polizza fideiussoria rilasciata dalla Finworld Spa

Direzione Generale con sede in via di Villa Grazioli-n. 103007ZL in data 5 settembre 2011. La

cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali da parte del

Concessionario il Consorzio avrà diritto di valersi di propria autorità, in tutto o in parte, della

suddetta cauzione. Il Concessionario, in tale evenienza, avrà l'obbligo di reintegrare la cauzione

stessa nel termine che gli sarà prefissato.


Art. 11) – Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 18 del capitolato d'appalto, ha stipulato con la

compagnia Groupama - agenzia 0359 Veglie - polizza assicurativa n. 0001102263 in data

08/10/2010, rinnovabile annualmente, per la RCT/RCO con massimali pari ad euro 500.000,00 nei

termini e con le modalità indicate all'articolo 18 del capitolato d'appalto.

Art. 12) – Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19.03.1990, n. 55 e



successive modificazioni e integrazioni, non può essere ceduto, sotto pena di immediata risoluzione. Il Concessionario può subappaltare a terzi parte dell'appalto, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs.n.157/1995, purché abbia indicato in sede di offerta, conformemente a quanto prescritto nel capitolato d'oneri e ai sensi di legge, la parte che intende subappaltare. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.



Art. 13) – Il Concessionario dovrà, sotto la propria responsabilità, iscrivere tutto il personale dipendente agli Enti ed Istituti assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e versare i relativi oneri; copia di tale documentazione dovrà essere trasmessa al Consorzio unitamente all'elenco del personale. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Consorzio o in solido con il Consorzio, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Consorzio medesimo. Il Consorzio, con la sottoscrizione del presente contratto, viene sollevato dal Concessionario da ogni responsabilità presente e futura ora per allora, per qualsiasi motivo e vertenza o danno in ordine allo svolgimento dei servizi e nel rapporto con i dipendenti impiegati. Il Concessionario è tenuto a presentare al Responsabile del servizio del Consorzio ed a comunicare al Responsabile del servizio del Comune di Ugento, l'elenco completo del personale impiegato per l'appalto in parola, contenente, per ogni dipendente, le generalità, il domicilio ed il servizio al quale è adibito, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sulle assunzioni e sui licenziamenti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di riservatezza. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire mensilmente l'elenco del personale in servizio distinto per livello di categorie. Al momento dell'inizio del servizio ed ogniqualvolta lo richieda il Responsabile del servizio del Consorzio si verificherà, in contraddittorio con il responsabile del Concessionario, redigendo apposito verbale, l'organico del personale, il numero e le caratteristiche di automezzi, attrezzature e materiali che necessariamente dovranno

GEOTEC AMBIENTE s.r.l.
Amministratore Delegato



corrispondere a quanto offerto in sede di gara. Il Concessionario dovrà assumere, previa verifica del numero e delle mansioni, in ruolo organico le unità lavorative in servizio nell'attuale gestione ai sensi di quanto previsto per i passaggi di gestione dal vigente CCNL di riferimento. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire il certificato di regolare contribuzione rilasciato dall'INPS e dall'INAIL. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi locali. In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dal Consorzio o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Consorzio comunicherà al Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non può opporre nessuna eccezione nei confronti del Consorzio, né ha titolo al risarcimento danni.

Art. 14) – L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti della vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e



dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto. L'ammontare delle

GEOTEC AMBIENTE s.r.l.
Administratore Delegato





penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato.

Art. 15) – Le parti danno atto che in sede di gara il Concessionario ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

Art. 16) – Il Concessionario, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso via Nomentana n. 299 - 00162 Roma (sede operativa a Casarano – Zona Industriale) dandone comunicazione al Responsabile Tecnico del Consorzio e al Sindaco del Comune di Ugento.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla nomina di un Responsabile per il rispetto dello standard dei servizi appaltati, dei rapporti con l'utenza e dei rapporti con il Consorzio e con il Responsabile del servizio del Comune di Ugento. Il nominativo del Responsabile, che dovrà anche comunicare la relazione tecnica settimanale sulla organizzazione dei servizi giornalieri, dovrà



essere comunicato al Consorzio e sarà considerato, a tutti gli effetti, come rappresentante in loco del Concessionario.

Art. 17) – Qualora il Concessionario non provveda alla regolare esecuzione dei servizi assunti in appalto, non adempia agli obblighi derivanti dal progetto tecnico a base di gara non adempia puntualmente e compiutamente agli obblighi contrattuali nonché per ogni ulteriore inadempienza, gli verranno inflitte le penalità indicate all'articolo 21 del capitolato d'appalto, osservate le formalità e gli adempimenti ivi previsti.

Art. 18) – Il Concessionario, in particolare, si impegna al puntuale adempimento degli obblighi, responsabilità ed oneri indicati negli articoli 16 e 17 del Capitolato d'appalto.

Art. 19) – Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso riferimento a quanto prescritto dal capitolato d'appalto, dal progetto tecnico e dalle norme che disciplinano la materia.

Art. 20) – Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. sono a carico del Concessionario.

Art. 21) – Ai fini fiscali si dichiara che i lavori del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Art. 22) – Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23) – Ai fini del risarcimento del danno e/o eventuali indennità, se ed in quanto dovute, valgono le comuni regole presenti in materia di responsabilità civile.

Del presente contratto, io Segretario generale rogante, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e, in segno di ciò, con me in calce lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo essi affermato di conoscerne il contenuto. Questo contratto, scritto da persona di mia fiducia e da me ufficiale rogante completato, consta di undici facciate per intero oltre le firme che immediatamente seguono.


PER IL CONSORZIO ATO LE/3 (ing. Luana GRECO)

PER IL CONCESSIONARIO (sig. Simona PRIMICERI)

GEOTEC AMBIENTE s.r.l.
Amministratore Delegato

IL SEGRETARIO GENERALE (avv. Pasquale TONDO)

Pasquale Tondo



UFFICIO DELLE ENTRATE

UFFICIO DI CASARANO

02 MAR 2012


Ufficio a Casarano II

Serie *N.* con esatte € *168,00*

€ *Pasquale Tondo*

di cui € per trascrizione.

p. IL DIRIGENTE



Don Adriano Del Giacco
Dirigente Provinciale

